

**INDIVIDUAZIONE  
DEGLI AMBITI TERRITORIALI ED ORGANIZZATIVI OTTIMALI**  
*(Art. 5 della Legge Regionale n. 45/2020)*

**Premessa**

L'individuazione degli Ambiti territoriali ed organizzativi ottimali è un compito assegnato dal Codice della protezione civile (D.lgs. n. 1/2018) alla Regione. In particolare la Direttiva DPCM 30/04/2021 prevede che, entro dodici mesi dalla pubblicazione della stessa, la Regione provveda a “definire, quale elemento preliminare del Piano regionale di protezione civile, in condivisione con le Prefetture Uffici Territoriali del Governo, le Province, le Città metropolitane e i Comuni, i confini geografici con il supporto del Dipartimento della protezione civile, e i criteri organizzativi degli ambiti territoriali ottimali”.

**1. Definizione di Ambito Territoriale e Organizzativo Ottimale**

1.1 L'ambito territoriale e organizzativo ottimale di protezione civile (di seguito denominato ATPC), ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del Codice della protezione civile e dell'articolo 5 della LR n. 45/2020, è un territorio individuato dai confini amministrativi di uno o più Comuni in cui, attraverso la pianificazione di protezione civile, le funzioni di protezione civile trovano una dimensione territoriale e organizzativa ottimale di esercizio.

In particolare l'ATPC individua un contesto territoriale in cui la pianificazione di emergenza e la gestione della risposta locale, in caso di evento che supera la capacità di risposta locale, permettono di valorizzare le sinergie delle componenti sul territorio al fine garantire l'adeguatezza delle funzioni di protezione civile.

Conseguentemente l'ATPC costituisce anche la dimensione territoriale ottimale per le attività di sviluppo del sistema di protezione civile a livello sub provinciale pre-esistente rispetto all'evento.

1.2 Gli elementi fondamentali che contraddistinguono l'ATPC sono:

- a) il territorio dell'ATPC
- b) il CCA - Centro di Coordinamento d'Ambito (di seguito denominato CCA)
- c) il Piano di protezione civile di Ambito

1.3 In relazione alla definizione dei suddetti elementi fondamentali, il documento nazionale di indirizzo da prendere come riferimento è costituito dalla Direttiva DPCM 30/04/2021 recante “Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali” e sue eventuali integrazioni e modifiche.

Come ben identificato nella suddetta Direttiva DPCM 30/04/2021, il nuovo modello organizzativo prevede:

- il superamento dell'articolazione territoriale dei Centri Operativi Misti (COM) e la sua sostituzione con la suddivisione del territorio regionale in ATPC
- la sostituzione delle sedi dei Centri Operativi Misti (COM) con i CCA.

1.4 Nella pianificazione provinciale e di ambito i CCA sostituiscono i Centri Operativi Misti (COM) e gli altri centri di coordinamento decentrati previsti nelle pianificazioni di livello provinciale e, analogamente, vengono attivati in caso di eventi emergenziali tali da richiedere un coordinamento provinciale delle misure da porre in essere nei Comuni coinvolti.

1.5 Gli ATPC ed i CCA sostituiscono altresì rispettivamente gli eventuali ambiti e le eventuali sedi di coordinamento provinciale decentrati eventualmente previsti dalle pianificazioni provinciali di protezione civile.

**2. Criteri per l'individuazione del territorio degli Ambiti Territoriali ed Organizzativi Ottimali di Protezione Civile (ATPC)**

2.1 I criteri per l'individuazione degli ambiti territoriali dovranno considerare elementi invariati in un orizzonte temporale di medio periodo, proprio per permettere una programmazione delle azioni di

miglioramento delle risposte. Per questo motivo sono da considerare criteri legati agli aspetti caratterizzanti il territorio e i relativi scenari di rischio, le infrastrutture, le strutture territoriali legate al soccorso, ma anche l'articolazione sociale, economica e amministrativa in relazione alla possibilità di garantire l'effettività dello svolgimento delle funzioni di protezione civile.

2.2 I criteri che devono essere presi in considerazione per l'individuazione del territorio degli ATPC valutati nel territorio regionale sono i seguenti:

- confini provinciali
- articolazione dei sistemi locali del lavoro fonte ISTAT
- caratteristiche morfologiche (isole, vallate, bacini idrografici)
- dimensione demografica
- capoluoghi di provincia
- raggiungibilità stradale e infrastrutture presenti
- articolazione attuale dei centri operativi misti e delle sedi COM
- caratteristiche spaziali degli scenari di rischio più importanti
- confini delle unioni di comuni / gestioni associate consolidate esistenti
- zone di allerta meteo-idro e loro aggregazioni
- distretti sanitari
- distribuzione territoriale delle strutture territoriali deputate al soccorso

Nel caso in cui siano presenti elementi di conflittualità geografica tra gli elementi territoriali sopra indicati, la Regione, anche attraverso il processo di condivisione di cui al successivo paragrafo 3, individua una delimitazione territoriale che rappresenti il miglior compromesso possibile tra i criteri individuati.

2.3 Sono invece da considerarsi come vincolanti e non derogabili i seguenti criteri territoriali:

- appartenenza ad una sola provincia/città metropolitana
- continuità territoriale dell'ambito
- comuni che afferiscono ad un'isola costituiscono un unico ambito territoriale
- i comuni capoluogo di provincia costituiscono un proprio ambito territoriale (salvo i casi in cui questo vincolo comporti una discontinuità territoriale di altri ambiti).

2.4 Relativamente alla modalità per la prima definizione geografica degli ambiti si fa riferimento alla metodologia proposta dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile per l'individuazione dei "Contesti Territoriali" e dei "Comuni di Riferimento per i Contesti Territoriali" di cui al progetto nazionale PON Governance e alle indicazioni operative per l'individuazione dei Centri Operativi Misti per la gestione dell'emergenza di cui al DPCM del 31/3/2015.

2.5 Gli Ambiti Ottimali possono essere definiti, come prevede il Codice stesso, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 14, commi 27 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, nonché, conseguentemente, in deroga a quanto previsto dalla L.R. n. 68/2011. In tal senso l'articolo 5 comma 3 LR n. 45/2020 come modificata dall'articolo 12 LR n. 29/2021.

### **3 Criteri per l'individuazione del Comune e della sede di Centro di Coordinamento d'Ambito – CCA**

3.1 Per ogni ATPC è individuato un "Centro di Coordinamento di Ambito" – denominato CCA. Il CCA rappresenta la sede da attivare per la gestione della risposta nel caso si verifichi un evento rilevante al punto tale da richiedere l'attuazione decentrata delle funzioni di protezione civile di livello provinciale, regionale o nazionale.

3.2 Il Comune sede del CCA corrisponde di norma al Comune con popolazione più elevata tra quelli afferenti all'Ambito stesso. Resta salva diversa individuazione in sede di pianificazione qualora ricorrano elementi di criticità rispetto al criterio di raggiungibilità di cui al punto 2.2, oppure elementi particolarmente favorevoli rispetto all'individuazione della sede CCA più adeguata per l'ambito in un Comune diverso da quello con popolazione maggiore.

3.3 Relativamente all'individuazione della sedi dei CCA, poiché queste sostituiscono la sedi COM e le eventuali sedi di coordinamento decentrato di livello provinciale eventualmente previste nei piani provinciali di protezione civile, si deve far riferimento alle indicazioni operative per l'individuazione dei Centri Operativi Misti per la gestione dell'emergenza di cui al DPCM del 31/3/2015 o eventuali successive modifiche o integrazioni, come richiamato dalla stessa Direttiva DPCM 30/04/2021

3.4 In riferimento ai comuni Capoluogo di Provincia ed alle restanti casistiche in cui l'ambito coincide con il territorio di un singolo comune, deve essere valutate caso per caso le eventuali possibili sinergie in termini di logistica e nell'individuare la sede del Centro Operativo Comunale – COC e del CCA nella stessa struttura, pur mantenendo distinte le funzioni dei due centri operativi e i rispettivi spazi nel rispetto dei requisiti minimi di cui al punto precedente.

3.5 L'individuazione della sede del CCA per ciascun Ambito è definita nel Piano di Ambito, in raccordo con la Regione, la Prefettura competente e il Comune di interessato, e viene recepita da tutti gli altri livelli territoriali di pianificazione di protezione civile.

3.6 Entro dodici mesi dall'approvazione dell'articolazione territoriale degli ATPC, per ciascuno di questi, nel caso in cui non sia stato ancora approvato il Piano di Ambito, la Provincia, in raccordo con la Regione, la Prefettura competente e il Comune di riferimento per il CCA, individua comunque formalmente la sede fisica più idonea a svolgere la funzione di CCA e predispone una preliminare ipotesi di utilizzo degli spazi in caso di emergenza.

#### **4. Definizione territoriale degli ATPC**

4.1 La procedura per la definizione dell'articolazione territoriale degli ATPC deve soddisfare, nel rispetto dei criteri riportati ai punti precedenti, il principio dell'oggettività nella valutazione degli elementi conoscitivi e dei criteri, nonché il principio della ripetibilità nel tempo dell'analisi stessa.

4.2 In fase di prima applicazione, la definizione degli ATPC è stata attuata dalla Regione attraverso un procedimento rispondente al percorso istituzionale e le modalità indicati dalla stessa Direttiva DPCM 30/04/2021. In particolare il processo ha previsto, anche attraverso il coinvolgimento del Dipartimento di Protezione Civile nazionale, una prima un'analisi GIS degli elementi territoriali e organizzativi individuati, a cui è seguito un successivo affinamento manuale dell'articolazione geografica per garantire il miglior compromesso possibile rispetto ai criteri di cui al precedente paragrafo 2 e il rispetto dei criteri vincolanti. Successivamente è stata attuata in ogni ambito territoriale una condivisione con Province, Prefetture e Comuni, come previsto dalla citata Direttiva, al fine di verificare ulteriormente eventuali necessità di correttivo.

Negli Allegati B e C è rappresentato ed elencato il risultato ottenuto al termine di questo processo.

#### **5. Piano di protezione civile di Ambito e Organizzazione del CCA**

5.1 Il Piano di Protezione Civile di Ambito è predisposto dalla Provincia / Città Metropolitana secondo quanto previsto dalla Direttiva DPCM 30/04/2021 ed eventuali indicazioni regionali emanate ai sensi dell'articolo 11 comma 1 lettera b del Codice della protezione civile e dell'articolo 7 della L.R n. 45/2020.

5.2 La sede e il modello organizzativo del CCA sono definiti nel Piano di Protezione Civile di Ambito nel rispetto delle direttive nazionali e regionali.

5.3 Il modello organizzativo del CCA prevede un'articolazione per funzioni di supporto e un utilizzo degli spazi secondo quanto previsto dalla Direttiva DPCM 30/04/2021

5.4 Come previsto dalla Direttiva DPCM 30/04/2021, l'attivazione e la direzione unitaria del CCA in emergenza è affidata al Prefetto in raccordo con la struttura regionale e la struttura provinciale di protezione civile e in attuazione di quanto previsto nei relativi Piani di protezione civile Provinciali e di Ambito.

#### **6.-Verifica della definizione territoriale degli ATPC e del Comune sede di CCA**

Fermo restando eventuali diverse direttive nazionali al riguardo, la Regione prevede un processo di verifica dell'articolazione territoriale degli ATPC da eseguire dopo 5 anni dalla data di approvazione della precedente articolazione.